

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4112

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1999

—————

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione com-
parativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori
universitari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la legge 3 luglio 1998, n. 210, ha profondamente innovato nella materia delle procedure per la nomina in ruolo dei professori e ricercatori universitari, prevedendo valutazioni comparative dei candidati indette dalle università, con commissioni giudicatrici composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da altri componenti eletti dagli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, è stato emanato un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha disciplinato nel dettaglio la materia, sulla base dei principi e criteri direttivi posti dalla predetta legge 3 luglio 1998, n. 210.

In particolare, all'articolo 3, comma 2, il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, ha disposto che possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina ad ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma e i ricercatori confermati. Tale norma costituisce un'innovazione rispetto alle precedenti modalità di costituzione delle commissioni (sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si consentiva anche ai professori straordinari ed agli associati non confermati di far parte delle commissioni giudicatrici).

Tale disposizione appare inserita nel regolamento in un contesto di generale ridefinizione della disciplina, sia pure non sorretta da un esplicito criterio direttivo della legge 3 luglio 1998, n. 210. La disposizione è volta ad evitare la costituzione di commissioni con componenti i quali a loro vol-

ta possono essere oggetto di valutazione ai fini del passaggio ad ordinario e della conferma di associato da parte di altri membri della commissione o comunque di altri professori che possono avere interesse nella procedura comparativa in oggetto. Tale circostanza gettava dubbi sull'indipendenza di giudizio delle commissioni ed era fonte di contenzioso o di ricusazioni.

Sulla base del regolamento sono state quindi avviate le procedure per la valutazione comparativa da parte degli Atenei. Alla data attuale sono state bandite 1970 procedure di valutazione comparativa (i concorsi per professore ordinario sono fermi dal 1992 e quelli per associato dal 1995-1996). A partire dal 14 giugno 1999 dovevano avere inizio, nelle sedi universitarie, le procedure di elezione per via telematica dei componenti delle commissioni.

In data 9 giugno è stata quindi depositata una ordinanza del TAR del Lazio che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nella parte in cui limita la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso ai soli professori che hanno conseguito la nomina ad ordinario, ritenendo che tale disposizione viene ad incidere con atto regolamentare sullo stato giuridico dei professori straordinari (come definito anche con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), norma non abrogata né modificata dalla legge 3 luglio 1998, n. 210.

Poiché, per effetto di tale ordinanza, si prefigura una modifica sostanziale della procedura di costituzione dell'elettorato per numerosi concorsi, si apre la strada a ricorsi a catena che potranno inficiare i risultati di molti concorsi e quindi si rende pratica-

mente impossibile il loro espletamento in tempi brevi, vanificando le attese dell'università. Questa Amministrazione (che nel frattempo ha provveduto comunque a comunicare alle università un breve differimento dell'inizio delle votazioni), nella convinzione della validità sostanziale della norma impugnata (per le finalità di moralizzazione dei concorsi) e tuttavia anche della correttezza delle motivazioni di carattere

prettamente giuridico all'origine dell'ordinanza di sospensione del TAR, presenta l'allegato decreto-legge con il quale:

si eleva al rango di norma primaria la disposizione regolamentare oggetto di contestazione;

se ne dispone l'immediata applicazione anche alle procedure di valutazione comparativa in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999

Disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il tempestivo avvio delle procedure di composizione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, già bandite dalle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, esclusivamente i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di valutazione comparativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1999.

CIAMPI

D'ALEMA – ZECCHINO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

